



PR_TRASV-ACCMIN-INCAPACI Rev. 02
ACCESSO DEI MINORI E DEGLI ADULTI INCAPACI ALLE CURE

Elaborato da	Condiviso con	Verificato da	Approvata da
Avvocato Ugo Cignoli	Risk Manager Lorena Zanini	Responsabile Qualità Lorena Zanini	Direttore Sanitario Chiara Sacchi
	 Ref. Segreteria CD Antonio Lettieri		
	 Ref. Segreteria SF Ilaria Saggiaro		

Revisione n.	Descrizione Revisione	Data di revisione
02	Revisione periodica documento. Cambio codifica e format di PT 25_01 Rev 01 ACCESSO DEI MINORI E DEGLI ADULTI INCAPACI ALLE CURE	29/10/2024

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N
 Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona
 Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona
 Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it
 Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F. 00420560237 P. IVA 03831150366
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.



Sommario

1	PREMESSA E OBIETTIVI	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3	DEFINIZIONI	3
3.1	Incapacità.....	3
3.1.1	Incapacità assoluta	3
3.1.2	Incapacità relativa.....	4
3.1.3	Incapacità naturale	4
3.2	Definizione di minore	4
4	RUOLI E RESPONSABILITA'	5
5	PRINCIPI GENERALI	5
6	RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI ED ESTERNI	5
7	REGOLE DI ACCESSO	6
7.1	Minori	6
7.1.1	Quando il minore può fare da sé	6
7.1.2	Visite specialistiche ambulatoriali, visite di controllo e prestazioni diagnostico-terapeutiche	6
7.1.3	Accesso del minore al pre-ricovero e ricovero	6
7.2	Adulto incapace	6
7.2.1	Accesso di adulto incapace al pre-ricovero e ricovero	6
8	SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA	7
9	ALLEGATI.....	7

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.

1 PREMESSA E OBIETTIVI

Il documento aggiorna e sostituisce il PT 25_01 Rev 01 ACCESSO DEI MINORI E DEGLI ADULTI INCAPACI ALLE CURE, norma precedentemente esistente.

Revisione n.	Data	Descrizione modifiche
00	29/03/2018	Prima emissione
01	05/11/2021	Modifica intera procedura e nuova impaginazione Eliminato: <ul style="list-style-type: none">• Mod. PT 25_01_01 Modifica: <ul style="list-style-type: none">• Mod. PT 25_01_02 Inserimento: <ul style="list-style-type: none">• Mod PT 25_01_03

La procedura ha l'obiettivo di regolare le fasi e le attività del processo nonché di definire i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti in accordo con le politiche aziendali e le normative di riferimento applicabili.

In particolare, la procedura indica i principali criteri che devono essere seguiti nel processo di "Accesso dei minori alle cure" in termini di attività, flussi informativi nonché i principali controlli finalizzati ad un'adeguata gestione delle attività.

L'accesso alle cure sanitarie per gli incapaci è definito dalla normativa vigente ed è bene che tutti gli operatori ne siano a conoscenza.

Il presente documento, oltre a distinguere e definire le incapacità, fornisce le indicazioni per consentire l'accesso alle cure degli incapaci.

È buona regola, al fine di non incappare in spiacevoli inconvenienti al momento dell'accettazione allo sportello, avvisare, in fase di prenotazione, che:

- L' esercente la potestà genitoriale dovrà dimostrare la propria identità all'accesso in struttura (in caso di minore)
- Il rappresentante legale, in caso di adulto incapace, dovrà certificare la propria identità e qualità (tutore, curatore o amministratore di sostegno), all'accesso in struttura.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della procedura è costituito dagli accessi dei minori e degli adulti incapaci alle prestazioni specialistiche e di ricovero.

3 DEFINIZIONI

3.1 Incapacità

In diritto, la mancanza della capacità di agire comporta l'impossibilità di compiere da sé atti giuridicamente validi: I soggetti incapaci non sono in grado di curare i propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.

Si distinguono tre tipi di incapacità:

3.1.1 Incapacità assoluta

In questa categoria vengono racchiusi i **minorenni**; dopo il compimento del diciottesimo anno di età, sono incapaci di

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.



agire gli **interdetti legali** (coloro che hanno subito una condanna penale per un reato non colposo e sono stati colpiti dalla pena della reclusione per non meno di cinque anni) e gli **interdetti giudiziali** (coloro che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile). Questi soggetti non possono compiere atti giuridici, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione; viene affidata a loro la figura di un tutore, che li sostituisce come rappresentante legale.

3.1.2 Incapacità relativa.

In questa categoria sono inseriti i minorenni emancipati (coloro che hanno contratto matrimonio raggiunti i sedici anni di età nei termini disposti dalla legge) e gli inabilitati (i ciechi, i sordi dalla nascita o dalla prima infanzia, coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi e, infine, i prodighi). Tutti questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione (come acquisti di vario genere) ma non atti di straordinaria amministrazione (come redigere un testamento), per i quali devono essere assistiti da una figura preposta, il curatore. I beneficiari di amministrazione di sostegno sono ritenuti incapaci di agire, ma solamente per gli atti indicati nel decreto di nomina dell'amministratore.

3.1.3 Incapacità naturale.

Questi soggetti non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, per un tempo limitato, poiché anziani, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o perché si trovano in stato di ipnosi.

3.2 Definizione di minore

Per minore si intende la persona da 0 a 18 anni di età, secondo quanto stabilito sia dal nostro ordinamento sia dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989. Questo vale anche per quei minori che provengono da paesi nei quali è stabilita un'età diversa (maggiore o inferiore) per l'ingresso nel mondo adulto.

Il minore ha **capacità giuridica**, cioè è soggetto titolare di diritti che acquisisce con la nascita (art. 1 c.c.). La **capacità di agire** si acquista, invece, con la maggiore età e consente di esercitare autonomamente i propri diritti e di assumere degli obblighi. Poiché la nostra legislazione prevede che il minore non ha piena capacità di agire, egli deve quindi essere assistito da un rappresentante legale.

La cura di un minore di 18 anni è normalmente affidata ai suoi genitori, titolari della potestà genitoriale. Quando i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, per il bambino o adolescente deve essere nominato un **tutore** come prescritto dalla Costituzione: "nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30). La materia è regolata dal codice civile (in particolare dal Titolo X del Libro I: articoli 343 e seguenti) e da altre leggi, tra cui - in special modo - la legge n. 184/1983, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla legge n. 149/2001.

Potestà¹ (responsabilità) genitoriale. *Con la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che ha equiparato in dovere e dignità le figure del padre e della madre, sono state abolite la patria potestà (il diritto-dovere del padre di educare i figli minorenni) e la potestà maritale, ed è stata introdotta la "potestà genitoriale". Il codice civile definisce la "potestà dei genitori" come l'insieme dei poteri e dei doveri che gravano in capo ai genitori, che la esercitano congiuntamente. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione.*

¹ In diritto la potestà è la situazione giuridica soggettiva che attribuisce ad un soggetto un potere allo scopo di tutelare un interesse altrui. Poiché, però, il senso comune attribuisce al termine un significato di potere, in psicologia e sociologia si preferisce ora parlare di "responsabilità genitoriale", per sottolineare che non si mette al centro il punto di vista dei genitori, bensì i bisogni e le inclinazioni del minore, soggetto attivo, in grado di esprimere opinioni, orientamenti ed inclinazioni. Tale posizione è oggi suffragata dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2201/03 del 27 novembre 2003 che sostituisce il termine "potestà" con "responsabilità genitoriale".

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.



La tutela legale del minore di età. Anche se i coniugi si separano, conservano entrambi la potestà sui figli e ne condividono anche l'esercizio, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 54/2006 (salvo diverse condizioni fissare dal giudice). Le decisioni di maggior interesse per il minore sono adottate da entrambi i genitori, ma la legge prevede che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice possa stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, in quei momenti in cui il figlio è collocato presso ciascuno di loro.

4 RUOLI E RESPONSABILITA'

Il personale amministrativo che accetta l'utente ha la responsabilità di applicare correttamente quanto contenuto nel presente documento.

La Direzione Sanitaria sorveglia il regolare svolgimento della procedura.

5 PRINCIPI GENERALI

Le attività disciplinate nel presente documento devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo e negli altri strumenti normativi aziendali, nonché dei principi di controllo previsti dal Modello Organizzativo che la Società ha adottato ai sensi del D.lgs. n.231/2001.

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso (principio di tracciabilità).

Le attività descritte nella presente procedura devono essere svolte garantendo la segregazione dei compiti e delle responsabilità al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni (principio di segregazione).

6 RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI ED ESTERNI

Nella presente sezione si riportano le norme interne ed esterne di riferimento per il processo/la tematica disciplinata nell'ambito del documento. Si riporta di seguito a titolo esemplificativo la tabella dei documenti collegati:

Riferimenti Normativi	
Interni	.PR_CONSINF-GESTIONE DEL CONSENSO INFORMATO-Rev05
Esterni	<ul style="list-style-type: none"> - UN Resolution the Rights of the Child, detta Omnibus Resolution, adottata dall'ONU nel 1989, - Convenzione europea di Strasburgo per l'esercizio dei Diritti dei minori del 1996, - Convenzione di Oviedo del 1997, - Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 - Costituzione italiana, in particolare gli artt. 2, 3, 13, 32 - art. 4 Legge 25 luglio 1956, n. 837 artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056, - Legge 22 dicembre 1975 n. 685 - DPR 9 ottobre 1990 n. 309

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.

- Legge 27 maggio 1978 n. 194
- Legge n. 176 del 27 maggio del 1991

7 REGOLE DI ACCESSO

7.1 Minori

7.1.1 Quando il minore può fare da sé

Il minore ha il diritto di essere ascoltato, di esprimere la propria opinione e di essere coinvolto in tutte le situazioni che lo riguardano. Norme di diritto internazionale – nonché la Costituzione italiana – specificano questo diritto e sottolineano che gli Stati devono promuovere e sostenere la partecipazione dei minori a qualsiasi livello:

- la UN Resolution the Rights of the Child, detta Omnibus Resolution, adottata dall'ONU nel 1989,
- la Convenzione europea di Strasburgo per l'esercizio dei Diritti dei minori del 1996,
- la Convenzione di Oviedo del 1997,
- la Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000
- la Costituzione italiana, in particolare gli artt. 2, 3, 13, 32.

Per alcuni atti sanitari, il medico, su richiesta del minorenne, può procedere all'atto sanitario a prescindere dal consenso o dissenso e anche all'insaputa dei genitori o del tutore. Si tratta precisamente:

- degli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e delle cure per malattie trasmesse sessualmente. art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056.

7.1.2 Visite specialistiche ambulatoriali, visite di controllo e prestazioni diagnostico-terapeutiche

Alla prima visita è necessaria la presenza di un genitore o del legale rappresentante o di un "Delegato" munito di delega (Mod_PT_TRASV_ACCMIN Delega accompagnamento minore).

Si leggano le deroghe a tale assunto al § 7.1.1.

7.1.3 Accesso del minore al pre-ricovero e ricovero

L'accesso al pre-ricovero e ricovero è necessario che il minorenne venga accompagnato da un genitore o dal legale rappresentante così come indicato nello specifico modulo di consenso informato all'intervento. L'identità dell'accompagnatore va verificata attraverso il confronto con un documento di identità e gli estremi riportati sul consenso informato all'intervento.

7.2 Adulto incapace

L'adulto incapace può accedere alle cure solo se accompagnato, a seconda dei casi, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o delegato.

L'identità dell'accompagnatore o eventuale delega deve essere dichiarata per iscritto attraverso il Mod_PT_TRASV_ACCMIN Modulo_Accesso_Adulto_Incapace + DELEGA.

7.2.1 Accesso di adulto incapace al pre-ricovero e ricovero

L'accesso al pre-ricovero e ricovero di un adulto incapace è condizionato dalla presenza di un genitore o dal legale rappresentante così come indicato nello specifico modulo di consenso informato all'intervento. L'identità

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clinicasanfrancesco.it | clinicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.



dell'accompagnatore va verificata attraverso il confronto con un documento di identità e gli estremi riportati sul consenso informato all'intervento.

8 SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA

È fatto obbligo a ciascun destinatario del presente documento segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che nel corso del normale svolgimento delle proprie attività sia ritenuto illegittimo o illecito, nonché condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne ed interne (es. contratto, codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, policy, ed altre normative vigenti).

9 ALLEGATI

Nella presente sezione vengono riportati gli allegati al documento che costituiscono parte integrante della norma aziendale

- Mod_PT_TRASV_ACCMIN Rev 01 Delega accompagnamento minore
- Mod_PT_TRASV_ACCMIN Rev02_Modulo_Accesso_Adulto_Incapace + DELEGA

STRUTTURA DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA CHIRURGIA ROBOTICA ORTOPEDICA

CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. – CASA DI CURA PRIVATA - Accreditata S.S.N

Clinica San Francesco: Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona (sede legale) | Via Santini, 8 – 37124 Verona

Centro Diagnostico: Corso Venezia, 123 – 37131 Verona

Tel 045 9009090 | info@clnicasanfrancesco.it | clnicasanfrancesco.it

Iscritta al registro Imprese di Verona n. 00420560237 | Cap. Soc. € 5.232.425,00 i.v. | C.F 00420560237 P. IVA 03831150366

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GHC S.p.A.